

Regolarità contributiva. Resta il potere di riscossione coattiva degli enti coinvolti

Il credito certo con la Pa ora «sblocca» il Durc

Rilascio possibile anche se c'è un debito previdenziale

PAGINA A CURA DI
Alessandro Rota Porta

Le aziende che hanno crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione non perdono il diritto a ottenere dagli uffici il documento unico di regolarità contributiva (Durc). È il chiarimento principale contenuto nella circolare 40/2013, emanata dal ministero del Lavoro il 21 ottobre.

In realtà, le specifiche ministeriali seguono le disposizioni normative introdotte su questa materia dal Dm del 13 marzo 2013 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 165 del 16 luglio 2013), che ha dato attuazione al comma 5 dell'articolo 13-bis, del decreto legge 52/2012 (convertito dalla legge 94/2012): questa norma stabilisce, infatti, che il Durc «positivo» possa essere rilasciato in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da uno stesso soggetto.

In sostanza, con questo intervento, è stata finalmente superata la criticità di ottenere il Durc, per le imprese che - pur avendo posizioni debitorie nei confronti di Inps, Inail e/o Casse edili - a loro volta sono creditori nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il principio generale

Il principio che regola il rilascio del Durc in queste situazioni, però, è strettamente correlato al regime che disciplina l'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti, in caso di irregolarità contributiva dell'operatore

economico. Nell'alveo dei contratti pubblici, questo principio (articolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr 207/2010) comporta che il pagamento dell'importo oggetto di liquidazione da parte della stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli istituti creditori dei contributi omessi dall'operatore economico.

Lo stesso meccanismo scatta altresì quando il Durc è stato richiesto per l'erogazione di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi e altri sussidi. Anche questo aspetto, infatti, è stato toccato dal Dl 69/2013. Il ministero del Lavoro, con la circo-

lare 36/2013, ha chiarito che la Pa deve acquisire il Durc prima di erogare alle imprese sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.

La circolare 40/2013 dello stesso ministero sottolinea, dunque, che: «data la sostanziale posizione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi», tra cui, appunto, l'intervento sostitutivo.

I crediti vanno certificati

Passando invece ai dettagli operativi per ottenere il Durc in presenza delle situazioni descritte, gli enti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il documento alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della Pa. Il presupposto per poter operare in questo ambito è dunque che i crediti siano stati certificati, secondo quanto previsto in materia dalle indicazioni di prassi del ministero dell'Economia e, in particolare, dalle circolari 35/2012, e 17,19, 30 del 2013.

La richiesta

Sulle modalità di rilascio, se ci si trova in una delle ipotesi in cui a richiedere il Durc è un ufficio della Pa, sarà l'azienda interessata - nella fase di avvio del procedimento - a dover dichiarare l'esistenza del credito, indicando la data della certificazione, il numero di protocollo, l'importo del credito stesso e l'amministrazione che ha rilasciato la relativa certificazione.

Sarà necessario, inoltre, fornir-

re il codice tramite il quale potrà essere verificata la certificazione, nella piattaforma informatica costituita ad hoc: in pratica, si tratta di un archivio a cui accedono gli Istituti previdenziali e le Casse edili per verificare l'esistenza del credito.

A livello operativo, senza passare attraverso l'amministrazione richiedente, la certificazione potrà essere presentata direttamente agli enti previdenziali e/o alle Casse edili dall'azienda, nel momento in cui riceve il preavviso dell'irregolarità (ed entro la scadenza assegnata per sanarla).

Quando il canale informatico avrà raggiunto la sua piena funzionalità (la piattaforma deve essere ancora implementata), l'interessato non dovrà più comunicare agli enti tutti i dati sulla certificazione, ma saranno direttamente questi a poterli visualizzare (lo ha precisato anche l'Inail con la circolare 53/2013 dell'11 novembre).

Gli enti coinvolti nel rilascio del Durc, verificata la certificazione del credito tramite il sistema della piattaforma, potranno quindi emettere il documento, che dovrà riportare la dicitura «Durc ex art. 13 bis, comma 5, Dl n. 52/2012».

Anche in caso in cui il Durc sia richiesto direttamente dall'interessato (usando il portale www.sportelounicoprevidenziale.it) si possono inviare i dati tramite posta elettronica certificata (Pec), o con esibizione agli Istituti e alle Casse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Le circolari del Lavoro e dell'Inail www.ilssole24ore.com/norme/documenti

I passaggi

Gli step per richiedere il Durc in presenza di crediti verso la Pa

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

01 | COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI
Il Durc può essere rilasciato (in base al Dl 52/2012) alle aziende in possesso di una certificazione che attesta la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati dal titolare dei crediti certificati

02 | CREDITI DA CERTIFICARE

La certificazione deve essere stata rilasciata all'azienda tramite la piattaforma informatica creata ad hoc. I crediti in questione sono quelli nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, di Regioni, **enti locali ed enti del Ssn**

LE MODALITÀ DI RILASCIO



01 | IL DEBITO VA INDICATO

Gli Istituti e le Casse edili devono emettere il Durc, precisando l'importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio

02 | IL DURC RICHIESTO DALLA PA O DALL'AZIENDA

Se il Durc è richiesto dalla Pa, il soggetto interessato, nell'avvio del singolo procedimento, deve dichiarare di vantare crediti verso la Pa, per i quali ha avuto la certificazione. Questa potrà essere esibita anche agli Istituti e/o alle Casse edili, fino alla scadenza del preavviso di 15 giorni (per sanare l'irregolarità). In caso di richiesta diretta dall'azienda (tramite il sito web dello sportello unico), nel regime transitorio, la certificazione del credito deve essere fornita tramite Pec o esibita agli enti

03 | LA VALIDITÀ

Il Durc ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio

I CONTENUTI



01 | LE INDICAZIONI NECESSARIE

Nel Durc va chiarito che l'emissione è avvenuta «ex art. 13 bis, comma 5, Dl n. 52/2012». Il documento deve riportare l'importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell'Istituto e/o della Cassa edile verso i quali sussistono i debiti; gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del Durc, con indicazione di ciascun importo e dell'ammontare disponibile; l'eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti della Pa

02 | LA CESSIONE O L'ANTICIPAZIONE

In caso di cessione o anticipazione, il titolare dei crediti certificati deve richiedere un nuovo Durc, da esibire alla banca o all'intermediario finanziario

Appalti pubblici. Le ultime modifiche

Per il saldo lavori il documento va sempre chiesto

Le regole sul Durc sono in continua evoluzione: l'ultimo intervento sulla materia è avvenuto con il Dl 69/2013 (convertito dalla legge 98/2013).

Sulla validità, è stato previsto che il Durc acquisito ai fini dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture abbia una durata di 120 giorni dalla data del rilascio. Questa disciplina, essendo stata introdotta in sede di conversione del Dl, è entrata in vigore il 21 agosto scorso ed è applicabile esclusivamente ai documenti rilasciati a partire da quella data: quelli emessi prima godono invece di una validità di 90 giorni, così come previsto dal regime precedente.

Le modifiche introdotte riguardano poi la previsione in base alla quale - dopo il primo Durc (richiesto dalla Pa ai vincitori di gare d'appalto a conferma dell'autocertificazione del concorrente) - gli enti non devono richiedere un altro documento di regolarità contributiva, dopo la stipula del contratto, ma solo a verificarsi, concretamente, delle ipotesi di pagamento degli stadi di avanzamento lavori e per il certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità.

In sostanza, viene così meno l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire diversi Durc in occasione di ogni stato di avanzamento lavori ma realizzando tre distinte fattispecie, in relazione alle fasi del contratto pubblico.

In base alla prima, il Durc per la verifica della dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva previsto dall'articolo 38 del Codice dei contratti (Dlgs 163/2006) e quello previsto per l'aggiudicazione e la stipula del contratto, ha validità di 120 giorni, con decorrenza dalla data di verifica della dichiarazio-

ne sostitutiva, indicata nel documento.

La seconda casistica si riferisce invece alle fasi successive alla stipula del contratto: pagamento di fatture o stadi di avanzamento lavori (Sal), certificato di collaudo o di regolare esecuzione o verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione.

In questi casi, il Durc è richiesto solo per lo stato di avanzamento lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferma restando la validità per ogni documento, confermata a 120 giorni.

NELL'ULTIMO STEP

Non è prevista l'estensione di validità delle certificazioni ottenute nelle fasi precedenti anche se non sono scadute

Nell'ultima fase, quella del pagamento del saldo finale, bisogna sempre acquisire un nuovo Durc, poiché non è prevista l'estensione di validità dei documenti richiesti nelle fasi precedenti, anche se non ancora scaduti. L'articolo 31, comma 3, del Dl 69/2013 ha ribadito quanto già previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici: nell'ipotesi in cui il Durc segnali un'inadempimento contributiva relativa a uno o più soggetti impegnati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni sono tenute a trattare dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inottemperanza, versando quanto dovuto dall'appaltatore o dal subappaltatore direttamente all'Inps, all'Inail o alla Cassa edile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL WORKSHOP

CHE COSA È CAMBIATO CON LE RIFORME 2013

A un anno dalla riforma «Fornero», due provvedimenti (decreto occupazione e decreto del fare, convertiti dalle leggi 98/2013 e 99/2013) hanno nuovamente modificato le regole dei contratti di lavoro. Per fare il punto sulle novità, il Sole 24 Ore organizza il workshop «Il punto sul lavoro: gli aggiornamenti sui contratti flessibili e le misure per l'occupazione», a Milano, in viale Monte Rosa 91, il 29 novembre. Il Corso è accreditato ai fini della formazione professionale continua dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano. (info: www.formazione.ilssole24ore.com)

STUDIO COCCONI & COCCONI

Cocconi & Cocconi
Associazione Professionale in Roma ricerca dottore commercialista abilitato che abbia maturato esperienza in studi professionali o società di revisione.
Per invio curriculum:
fax 06.8082405
e.mail: segreteria@cocconi.eu

Rai Radiotelevisione Italiana Spa
Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di monitoraggio della qualità dell'offerta radiotelevisiva e della Corporate Reputation della Rai. Gara n. 5283706 Lotta 1 - Indagini di natura quantitativa CIG 5420398DB - Lotta 2 Indagini di natura qualitativa CIG 542044FFA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo totale dell'appalto: € 1.210.000, IVA esclusa. Condizioni di partecipazione: specificate nel bando. Le offerte devono essere presentate entro il 17/12/2013 ore 12:00. Il bando è stato trasmesso alla G.U.U.E. il 05/11/2013. La documentazione di gara è disponibile sul profilo committente www.fornitori.rai.it
La Direzione Acquisti

CITTÀ DI MARSALA
Avviso di gara
Si rende noto che il 23.12.2013, alle ore 10,00, sarà celebrata gara a procedura aperta, riguardante: "Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei mezzi comunali". Importo a base d'asta: Euro 260.000,00.
Periodo: Anni 1 (UNO) con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2013 alle ore 24,00 del 31/12/2014.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 20/12/2013.
Pubblicazioni: Albo Pretorio Comune il 12/11/2013; G.U.R.S. N. 47 del 22/11/2013; G.U.U.E. inviata il 12/11/2013.
Informazioni: Settore S.P.L. - Tel.: 0923/993550 - fax: 0923/991030. Sito internet: www.comune.marsala.tp.it.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Ing. Luigi A. Palmeri

QUEST'ANNO REGALA SPORT A NATALE !!!

Sporeka **DECATHLON**
Sport as a gift **decalhlon.it**
Per info: carte.regalo@sporeka.it

Le carte regalo sono ricaricabili da 5€ fino a 1000€, sono spendibili in più soluzioni in tutti i negozi Decathlon in Europa (420 c.a.) di cui 86 in Italia e on-line su www.decathlon.it, non sono ricaricabili, ed hanno una validità di 24 mesi dalla data di emissione. Le aziende che procedono all'acquisto delle carte regalo decathlon, hanno accesso ad una scala scontata, richiedi informazioni a carte.regalo@sporeka.it, citando il rif. Sole 24 Ore, riceverai un simpatico omaggio!

www.formazione.ilssole24ore.com

SOCIAL MEDIA RELATIONS E UFFICIO STAMPA
ROMA, DAL 7 MARZO 2014 - 15ª EDIZIONE
MILANO, DAL 16 MAGGIO 2014 - 16ª EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE - 7 WEEKEND NON CONSECUTIVI

PROGRAMMA

- MEDIA SOCIALI DIGITALI - IL NUOVO CICLO DELLA NOTIZIA
- LE RELAZIONI CON I MEDIA DIGITALI E TRADIZIONALI
- SCRIVERE PER IL WEB E LABORATORIO DI UFFICIO STAMPA MULTICANALE
- BRAND REPUTATION E CRISIS MANAGEMENT
- PROJECT WORK: PROGETTARE E PRESENTARE IL PIANO DI MEDIA RELATIONS

Con il contributo di:

RADIO 24 LA PASSIONE SI SENTI **SOLE 24 ORE**

Programma e Scheda d'iscrizione WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM

Seguici su **f** **i** **t**

Servizio Clienti
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMI DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001-2008

CITTÀ DI SALEMI
PROVINCIA DI TRAPANI
2ª Rettilinea di BANDO DI GARA
CIG (5315593618)

Si dà avviso che il bando di gara di Procedura Aperta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione Aree del Centro Storico tra la via Anfuso, Bastione, Alonzo e S. Armata" è stato modificato come segue:

11.2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 781.719,48 per Lavori a Base d'asta
Euro 274.091,37 Costo del Personale non soggetto a ribasso;
Euro 23.965,46 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Nuova data di presentazione delle offerte: 10/12/2013 ore 11,00.
Nuova data di Apertura delle offerte: 11/12/2013 ore 09,00.
Documentazione integrale disponibile su www.cittadisalemi.it o www.servizi-contractipubblici.it.
Salemi, il 15/11/2013
IL CAPO SETTORE
Ing. Vincenzo Leone

COMUNE DI LEGNAGO (VR)
È indetta un'asta pubblica per l'affidamento in concessione in diritto di superficie di un'area di proprietà comunale per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente in via Olimpia a Legnago (VR), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Investimento minimo previsto di Euro 350.000,00. Presentazione offerte entro il 17/01/2014, ore 12,30 al Protocollo del Comune di Legnago, via XX Settembre 20 - 37045 Legnago (VR). Informazioni: Ufficio Patrimonio-Provveditorato: ufficiopatrimonio@comune.legnago.vr.it e sito internet www.comune.legnago.vr.it.
IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
Dott.ssa Milena Mirandola

24 ORE BUSINESS SCHOOL
Roma

5° MASTER **MASTER FULL TIME**
ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'ARTE E DEI BENI CULTURALI
ROMA, dal 27 NOVEMBRE 2013
6 mesi di aula e 4 di stage

DIVENTA MANAGER DELL'ARTE

I Partner del Master:

InvisibleStudio **MAG-JIT** **ALINERVA** **MILO** **MLM** **Libera Formazione** **NITC** **INFORMAZIONE ARTE** **TARTER** **Teaching Club Italian** **INFORMAZIONE ARTE**

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione www.formazione.ilssole24ore.com/bs/arte_roma

Servizio Clienti
tel. 06 (02) 3022.6372/6379
fax 06 (02) 3022.4462/6280
business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Milano - via Monte Rosa, 91
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMI DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001-2008

LA TUA NUOVA HOME PAGE.

www.ilssole24ore.com/casa24